

OGGETTO: DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009 N. 13 CONCERNENTE" AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del punto all'ordine del giorno l'Assessore da parte dell' **Brambilla Marco** che presenta in maniera sintetica la Legge Regionale n. 13 del 16.07.2009 ed illustra la delibera che si propone in approvazione al Consiglio Comunale. Legge l'art. 1 della Legge Regionale 13/2009: "La presente legge, anche in attuazione dell'Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un'azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato" Spiega in sintesi i contenuti degli art. 2 e 3 soffermandosi in particolare su quest'ultimo, che riguarda la facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti e ne elenca la relativa casistica. Ricorda che le possibilità di ampliamento degli edifici devono rispettare le norme relative al fabbisogno energetico ed al contenimento dei consumi. La sostituzione intera di edifici è ammessa per gli edifici residenziali con un aumento massimo della volumetria del 30%. E' ammessa altresì per edifici parzialmente residenziali o produttivi se ubicati in zona residenziale. Informa che la legge contiene una norma particolare per i centri storici. Ai Comuni è concessa la facoltà di autorizzare la sostituzione di edifici produttivi con un aumento della volumetria del 30%. Altra possibilità di incremento della volumetria è concesso se l'intervento assicura un congruo equipaggiamento arboreo. L'art. 4 della Legge riguarda la riqualificazione dei quartieri di E.R.P. mentre l'art. 5 dà disposizioni generali di attuazione della Legge. Un altro aspetto importante della Legge riguarda la possibilità data ai Comuni di applicare una riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il contributo per il costo di costruzione. I Comuni, entro il 15 ottobre 2009, con motivata deliberazione, possono individuare le parti di territorio nelle quali le disposizioni indicate nell'articolo 6 della Legge stessa non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l'eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge 13/2009 con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde. Informa che il Consiglio Comunale deve deliberare su quattro punti. Il primo è quello di individuare le parti di territorio su cui non trovano applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla Legge. Il secondo riguarda l'individuazione specifica e puntuale delle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria nelle quali può essere applicata la Legge con sostituzione ed incremento volumetrico di edifici produttivi esistenti. Il terzo riguarda la definizione di prescrizioni della Legge che riguardano le dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde. La deliberazione su questo punto è importante perché essendo la Legge in deroga ai parametri urbanistici, l'ampliamento o sostituzione degli edifici potrebbe essere realizzata senza la dotazione di parcheggi se non vi è una deliberazione in questo senso. Ultimo punto da deliberare riguarda la definizione della riduzione del contributo di costruzione.

Riferisce che ci si è mossi con gli altri comuni del Meratese per una condivisione comune. La Conferenza dei Sindaci ha stilato un documento di indirizzo sulle modalità di applicazione della Legge stessa e sulla base di questo indirizzo di carattere generale si è provveduto, con la collaborazione dei professionisti che stanno redigendo il PGT, a predisporre la delibera che deve essere sottoposta questa sera all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. In allegato alla delibera vi è la relazione sulla motivazione dell'individuazione delle parti di territorio comunale sulle quali applicare la Legge. La relazione pone un accenno anche al fatto che la Legge giunge in una fase in cui il Comune è impegnato nella redazione del PGT e gli incrementi volumetrici potrebbero snaturare alcune caratteristiche fondamentali dell'ambiente e del paesaggio. Inoltre è difficile coordinare e accordare le due prospettive. Si è arrivati ad individuare le parti del territorio in cui non si applica la normativa in argomento cercando di fare un lavoro coerente e tenendo conto che, come prevede la Legge, essendo il nostro territorio comunale completamente assoggettato a vincolo paesistico, vi sarebbero le motivazioni per escludere tutto il territorio dall'applicazione della Legge stessa. Evidenzia che l'obiettivo della Legge Regionale è quello di facilitare i cittadini nel soddisfare i propri bisogni abitativi e sostenere la ripresa economica del settore delle costruzioni.

Sono stati individuati gli ambiti territoriali dove gli interventi ammessi dalla Legge avrebbero potenzialmente potuto portare a delle incongruenze dal punto di vista ambientale. Elenca le motivazioni dell'individuazione delle parti del territorio comunale nelle quali non trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt 2 e 3 della LR 13/09: Nuclei storici e parti del tessuto edificato a questi affini, edifici, complessi edilizi e isolati di particolare interesse, versanti e pendici collinari caratterizzati da urbanizzazione densa e rilevanza paesaggistica, le aree del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

Precisa che escludere parti di territorio dall'applicazione della Legge Regionale non significa che in dette aree non sono possibili ampliamenti di edifici e non si possa intervenire, ma solo che non lo si può fare utilizzando la legge Regionale.

Segnala che il Comune di Olgiate non ha grandi aree di carattere produttivo, ma è possibile individuare due categorie: lotti nei quali si collocano edifici a carattere produttivo inseriti in isolati a prevalente destinazione residenziale e nuclei produttivi omogenei costituiti da isolati monofunzionali separati dal tessuto residenziale da almeno una strada. Si ritiene possibile l'applicazione della Legge per questa seconda categoria di edifici.

Riferisce infine sulla dotazione di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde e sulla riduzione del contributo di costruzione. Dichiaro che viene confermato che gli interventi edilizi realizzati in applicazione di questa legge devono garantire gli spazi di parcheggio pertinenziale a verde secondo gli standard urbanistici vigenti e che relativamente al contributo di costruzione, anche se gli introiti che il Comune ha non sono sufficienti alla realizzazione delle opere necessarie per i cittadini, questo Ente concede la riduzione minima, perché si vorrebbe che non fosse troppo aperta la forbice fra gli interventi realizzati in forza di questa legge e gli interventi ordinari. La realizzazione di interventi in applicazione della Legge regionale ha una assegnazione di volumetria gratuita che dal punto di vista del valore immobiliare non è cosa da poco. In coerenza con le altre Amministrazioni si propone una riduzione del tre per cento.

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco: *segnala che nella conferenza dei Sindaci è stato proposto un documento unitario con uniformità di procedure e intenti per tutti i Comuni. Sono stati incaricati gli Assessori dei Comuni, coordinati dall'Ass. Brambilla, affinché predisponessero soluzioni concrete e comuni. Sono stati posti quesiti alla Regione Lombardia e l'assemblea dei Sindaci, all'unanimità, ha prospettato la necessità di contenere il più possibile la percentuale di riduzione degli oneri e la necessità di realizzazione di parcheggi pertinenziali.*

Cons. Bianchi: *chiede di riportare integralmente i sui interventi "Secondo me qui c'è un tentativo palese di snaturare la bontà della Legge perché proprio nell'art. 1 si parla anche di rispondere ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie e mi rifaccio anche alla riduzione anziché al trenta per cento al tre per cento la riduzione degli oneri di urbanizzazione. A questo punto potevate mettere zero perché il tre per cento è proprio una presa in giro. Ad esempio è in grado di quantificarmi, facciamo un esempio su una villetta tipo, l'incremento del venti per cento quindi un massimo di trecento metri cubi quanto comporterebbe come cifra, il trenta per cento e poi vediamo il tre per cento di riduzione. Trecento metri cubi, come valore economico in euro".*

Ass. Brambilla: *sostiene che per 300 mc tra oneri e costi di costruzione si dovrebbero sborsare circa 6 o 7000 euro e la riduzione del 3% consentirebbe un risparmio di poche centinaia di euro.*

Cons. Bianchi: *"Invece su seimila euro erano duemila euro circa"*

Ass. Brambilla: *Gli indirizzi messi in atto dalle Amministrazioni Comunali sono quelli di una riduzione minima dei costi di costruzione per due motivi: non far mancare risorse ai bilanci comunali, e fare in modo che questi interventi contribuiscano alle opere di urbanizzazione.*

Cons. Bianchi: *"No, scusi, è stata decisa ma dobbiamo approvarla noi questa sera in Consiglio Comunale e potrebbe essere anche modificata se no che cosa ci stiamo a fare"*

Ass. Brambilla: *La legge afferma che nei PGT si devono prevedere le dotazioni di servizi per questi interventi e che dovranno essere realizzati con le risorse incamerate con il contributo di costruzione. Lo sconto economico fatto agli interventi realizzati con questa Legge, di fatto dovrà essere recuperato con i contributi versati da coloro che realizzeranno opere edilizie secondo il Piano di Governo del Territorio. Sono valutazioni fatte in tempi stretti ma che comunque andavano fatte.*

Cons. Bianchi: *"Be, tenga conto allora che questa legge dura 18 mesi; fra 18 mesi questi documenti sono carta straccia, prima cosa. La Regione Lombardia ha fatto una analisi statistica e ha stabilito che grosso modo ci sarà una media del 5% di immobili che verranno interessati da questi interventi, quindi non diciamo così che la cifra che verrà tolta ai Comuni per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione è estremamente limitata. Qui si trattava proprio di fare piccoli interventi su edifici mono familiari, isolati micro condomini e quindi in sostanza la possibilità era quella di attaccare un locale o una stanza, non di più, anche in funzione*

della percentuale del venti per cento. Un altro punto invece per quanto riguarda le aree ad attività produttiva. Voi avete individuato due aree che sono un po' agli estremi del paese, e ci sono dei vincoli particolari, infatti vediamo un po' per quali motivi appare opportuna l'applicazione delle disposizioni della legge ai nuclei produttivi omogenei costituiti da isolati monofunzionali separati dal tessuto residenziale da almeno una strada, però l'art. 2 della Regione Lombardia dice, qui andiamo nel concreto a vedere queste attività, in effetti per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d'uso. Quindi gli edifici che contengono attività operative non possono subire modificazioni. Prima cosa. Secondo luogo mi chiedo perché non avete individuato l'altra area produttiva che abbiamo al centro di Olgiate vicino alla ferrovia che è tra Via Centenario e quindi anche isolata dalle vie, fra via del Centenario Via alla Chiesa e Via V.Veneto e volevo capire il motivo di queste esclusioni. Adesso lascio parlare anche gli altri e poi al limite intervengo ancora".

Cons. Brumana: ritornando sulle considerazioni dell'Ass. Brambilla, quello che emerge è che non si vuole essere troppo buoni con coloro che alla fine avranno più volume di altri e quindi una condizione privilegiata, e paghino meno di oneri perché sarebbero gli altri a pagare. Comunque se il PGT prevedrà un intervento o più interventi che faranno scattare un bisogno maggiore di attrezzature e servizi, gli oneri dovranno essere ricaricati necessariamente per coprire il costo delle opere che il comune dovrà ad eseguire. E' una L.R. che ha degli obiettivi validi, che punta alla valorizzazione dell'esistente e soddisfa delle esigenze che la normativa comunale non è in grado di soddisfare. Se è stata approvata una norma del genere, seppur temporanea per un periodo di diciotto mesi e che si colloca nel periodo di adozione del PGT, è per rispondere nell'immediato all'esigenza del cittadino che non può ora con il PRG ed in futuro con il PGT, soddisfare un bisogno familiare con l'ampliamento minimale dell'abitazione. Non aderire alla proposta di riduzione degli oneri del trenta è come affermare che la Regione Lombardia è molto più vicina ai cittadini degli amministratori Comunali. Suona francamente ridicolo applicare la riduzione del tre per cento e non del trenta per cento come propone la Regione Lombardia. Un'altra considerazione la si deve fare per la "discriminazione a livello di patrimonio" Al di là delle ville storiche nel Comune di Olgiate, vi sono fabbricati antecedenti al 59 e quindi riportati sulla cartografia IGM, che hanno bisogno di un intervento di ampliamento che il PRG non ammette e il PGT non si sa, che consentirebbe ad alcune famiglie di rimanere in Olgiate. Non si condividono le discriminazioni che vengono adottate nei confronti dei proprietari di abitazioni ante 1959. E' necessario dare un po' più di spazio a questa norma che è una norma positiva a vantaggio dei cittadini.

Ass. Canzi: riportando un articolo del Sole 24 ore cita un'intervista all'Ass. regionale Boni secondo il quale la reazione dei Comuni Lombardi non è stata particolarmente favorevole e che effettivamente per rendere questa Legge più interessante si sarebbe dovuto intervenire con modifiche alla Legge stessa. Gli sembra equilibrata la scelta fatta da questa Amministrazione sia per le zone escluse dall'applicazione della legge 13, sia per quella ampia fascia di territorio libera nell'applicazione della normativa. Concorda sulla riduzione degli oneri condividendo le motivazioni espresse dall'Ass. Brambilla, in quanto non vi sono particolari motivi per consentire una riduzione maggiore. Chi vorrà usufruire della normativa regionale non si fermerà di certo davanti al problema dei costi di costruzione. Il vero blocco è quello di una eventuale esclusione di zone dall'applicazione della legge.

Cons. Crippa: sostiene che questa legge è stata fatta per le famiglie consentendo un ampliamento delle abitazioni. Riporta l'esempio di famiglie con anziani e figli da sposare che con un piccolo ampliamento dell'immobile risolverebbero i loro problemi. Anche la possibilità di riduzione del trenta per cento dei costi di costruzione va vista in questo senso. Si vuole boicottare questa legge con l'applicazione dello sconto del tre per cento e non del trenta per cento, anche con riferimento al fatto che in questo Comune, nello scorso mese di luglio, gli oneri sono stati aumentati del sessantacinque per cento.

Cons. Pezzuto: comunica il suo voto contrario alla proposta di deliberazione. Ritiene che le intenzioni di questa legge non siano quelle espresse dal Cons. Crippa e fa riferimento alla legge sui sottotetti che poteva rispondere alle esigenze delle famiglie, ma che alla fine, ad Olgiate sicuramente, è servita per incrementare la speculazione edilizia. Crede che alla fine la legge sarà strumentalizzata da chi farà solo speculazione edilizia. L'inutilità di questa legge è inoltre sancita dal fatto che è in corso l'elaborazione del PGT, si tratta di una regalia elettorale. E' una legge indecente, come indecente è il regolamento che si deve approvare. E' il classico regolamento politicamente ipocrita, perché suggerisce una parvenza di tutela del territorio, ma in realtà lascia troppo spazio agli arbitrii degli uffici e degli amministratori di questo Comune. E' un regolamento a maglie elastiche che si adatta a seconda delle esigenze.

Ass. Brambilla: constata che quando si parla di questa Legge emergono considerazioni contrastanti che nascono da una sua lettura frettolosa. Chiarisce che nelle aree produttive che si vanno ad individuare, si possono sostituire gli edifici mantenendo la stessa destinazione d'uso. Il comma 5 stabilisce che si possa sostituire un edificio esistente con uno più grande del trenta per cento ma con la stessa destinazione d'uso, quella produttiva. Diverso è il caso del comma 3 dell'art.3, che consente la sostituzione di un edificio produttivo posto in area residenziale, con un edificio residenziale. Ricorda al Cons. Bianchi che per i fabbricati di Via V.Veneto che oggi sono a destinazione produttiva artigianale, già nel PRG vigente vi è l'indicazione che dovranno essere trasformati in residenziale. Quegli edifici possono usufruire della legge ed essere trasformati da destinazione produttiva a residenziale. Informa sui limiti che la norma urbanistica impone sugli ampliamenti possibili e ricorda che riguarderanno prevalentemente la sopra elevazione degli edifici. Un aspetto importante della legge riguarda invece la sostituzione degli edifici, che potrebbe dare origine ed operazioni immobiliari. La legge in merito non pone alcun vincolo, garantendo un incremento del trenta per cento della volumetria. Cita come esempio una struttura produttiva che è in condizioni pessime e può di fatto essere demolita, costruendo in sua sostituzione un edificio residenziale con un incremento della volumetria del trenta per cento. Sostiene che un intervento del genere porta convenienze economiche notevoli, ben al di là della riduzione in percentuale degli oneri. Si è cercato di capire lo spirito della legge e metterlo in pratica e nessuno la vuole boicottare. Ogni Amministrazione di qualsiasi colore politico ha deciso in proprio la limitazione del territorio e la riduzione degli oneri, valutando la realtà del proprio territorio, mettendo a volte alcuni paletti, fra i quali la minima riduzione degli oneri. Dà lettura di una comunicazione del 30 luglio dell'Assessore Boni della Regione Lombardia in merito all'approvazione della Legge, soffermandosi sulla necessità, ribadita dalla Regione, di una particolare attenzione agli ambiti interessati dai vincoli paesaggistici. Fa notare che gli edifici nel Comune esclusi dall'applicazione della Legge sono ben pochi e si sofferma sulle norme del risparmio energetico imposte dalla Legge che potrebbero portare, a detta delle organizzazioni dei costruttori ha ridurre gli interventi di attuazione di questa legge in quanto viene imposto che tutto l'edificio e non solo il nuovo costruito rispetti i parametri per il contenimento energetico.

Cons. Brumana: ritornando sui fabbricati di Via V. Veneto chiede se la legge si applica sugli edifici realizzati dopo il 1959. Dichiaro di non condividere l'opinione dell'Assessore Brambilla sull'obbligo di riqualificazione energetica degli edifici e sul confort abitativo. Non avrebbe avuto senso pretendere uno standard di riqualificazione energetica della parte di nuova costruzione e lasciare la parte esistente senza questi standard. La Legge punta a rispondere ad esigenze concrete che andrebbero calate nella realtà comunale. Si è affermato che non è possibile applicare la riduzione del trenta per cento sugli oneri di urbanizzazione e alla domanda di quante risorse verrebbero a mancare è stato risposto che per i tempi stretti non è stato possibile quantificare i mancati introiti. Non c'è stata la dovuta considerazione ad una normativa che effettivamente, anche se per solo diciotto mesi, poteva dare un apporto positivo alla trasformazione del territorio. La maggioranza sarebbe stata più coerente se avesse proposto la non applicabilità della legge su nessuna parte del territorio ad eccezione delle proprietà comunali. Le norme ci sono e occorre un po' di elasticità per cercare di capire dove ci possono essere speculazioni o invece esigenze a scala ridotta che spesso sono penalizzate e tartassate dalla burocrazia che questa legge invece cerca di limitare.

Ass. Brambilla: ribadisce che l'Amministrazione si è mossa perseguendo gli obiettivi della legge per attuarla nel modo migliore, nei limiti di tempo concessi e condividendo le valutazioni effettuate con le altre Amministrazioni. L'obiettivo della delibera che si propone è quello di applicare la legge nel miglior modo possibile. Sui tempi ricorda che non è stato affermato che la riduzione degli oneri è dovuta al breve lasso di tempo avuto a disposizione, ma è stata una scelta ponderata. Personalmente sostiene che sia necessario che gli edifici nuovi rientrino nella classe "A" di fabbisogno energetico e ricorda che esiste una direttiva europea che impone, a partire dal 2019, che i nuovi edifici siano energeticamente autosufficienti. Ricorda che nel recupero degli edifici le spese per il risparmio energetico beneficiano dello sconto fiscale del 55% mentre per quelli nuovi non è previsto alcun beneficio e questo aspetto di fatto non incentiva la realizzazione di edifici che consumano poco. La valutazione che aveva riportato precedentemente sulla scarsa applicabilità della norma regionale in quanto richiede l'obbligo del miglioramento energetico di tutto l'edificio è una considerazione dell'ANCE e delle sezioni provinciali dell'Ass. dei costruttori, che personalmente non condivide.

Cons. Bianchi: "volevo chiedere riguardo al punto 1.1. Nuclei storici e parte del tessuto edificato a questi affini che poi nella relazione anziché punto 1.1. e 1.2. avete segnato A1 e A2. Comunque riguardo al punto 1.1. visto che sono state individuate, va bene a parte i centri storici più importanti anche due ville, la villa Gola il Buttero, la Villa Sommi Picenardi non ho capito perché non è stato segnato anche il Buonmartino, anche qui è già parco, anche le alte ville sono inserite nel parco"

Ass. Brambilla: chiarisce che detto edificio non è un edificio monumentale o vecchio nucleo ma è un fabbricato in zona agricola ora inserito nel Parco.

Cons. Bianchi: “Poi un altro punto. Riguardo il punto 1 e 3 versanti e pendici collinari caratterizzati da urbanizzazione densa e rilevanza paesaggistica, avete tutelato le pendici, i terrazzamenti del Monastirolo; ecco, mi chiedo per quanto riguarda il nucleo del Monastirolo, visto che non è stato evidenziato in alcun modo, in questo caso è possibile applicare la legge”.

Ass. Brambilla: risponde affermativamente, se si rispettano tutte le condizioni. Rileva che quando si parla di edifici anteriori al 1959 ci si riferisce a edifici esistenti nel 1959 e non trasformati, perchè altrimenti non sarebbero più edifici del 59.

Cons. Bianchi: “ Quindi edifici esistenti alla data del 59 e non trasformati, quindi rimasti così come sono. Va bè in questo caso su quegli edifici è possibile intervenire, non sono stati vincolati”.

Dopo di che

Vista

La Legge Regionale del 16 Luglio 2009 n. 13 recante “ Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”

Premesso che:

Spetta ai comuni entro il termine perentorio del 15 ottobre assumere determinazioni in ordine a:

- a) Individuazione (art. 5 comma 6) con atto motivato delle parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’art. 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità paesaggistico-ambientali, urbanistiche nonché per la salvaguardia delle cortine edilizie esistenti.
- b) Individuazione (art. 3 comma 5) “ delle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria (esclusivamente industriale e/o artigianale) nella quali può essere richiesta la sostituzione, di edifici produttivi esistenti;
- c) Definizione (art. 5 comma 6) di prescrizioni per l’applicazione della legge, riferite esclusivamente alle dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.
- d) Definizione (art. 5 comma 4) di riduzioni del contributo di costruzione.

Considerato:

- che per dare piena attuazione alla l.r. n. 13/2009 è necessario definire alcune scelte fondamentali rispetto al quadro delineato dagli strumenti urbanistici vigenti, richieste dalla stessa normativa straordinaria, in funzione di un ottimale e pienamente consapevole gestione degli effetti della normativa straordinaria sul governo del territorio nel contesto di riferimento;

Vista l’allegata relazione tecnica, completa di elaborati grafici in ordine alle motivazioni con cui sono individuate le aree sulle quali è possibile esercitare la facoltà di intervento, nonché quelle per le quali la facoltà è esclusa (di cui alla lettera a) e b);

Ritenuto ai sensi dell’art. 5 comma 6 con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde, di dover richiedere quelli secondo la normativa urbanistica vigente;

Ritenuto ai sensi dell’art. 5 comma 4 di procedere all’applicazione della riduzione del contributo di costruzione nella misura del 3%;

Preso atto del parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma, 1 del D.Lgs 18/082000, n. 267;

Con voti undici favorevoli e cinque contrari (Cons. Pezzuto, Vercelloni, Brumana, Bianchi e Crippa) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la relazione tecnica e gli elaborati grafici di cui in premessa allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.

2. **DI INDIVIDUARE** , ai sensi dell'art. 5 comma 6 le parti del proprio territorio escluse dall'applicazione degli artt. 2 - 3 e ai sensi dell'art. 3 comma 5 le aree classificate nello Strumento Urbanistico Comunale a specifica destinazione produttiva secondaria (esclusivamente industriale e/o artigianale) ammesse dalla facoltà di intervento, così come individuate e per le motivazioni illustrate nella relazione ed elaborati grafici di cui al punto 1.
3. **Di STABILIRE** che tutte le iniziative previste dalla Legge devono assicurare la dotazione di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde secondo la normativa urbanistica vigente (art. 5 comma,6);
4. **DI STABILIRE** che la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi previsti dalla Legge è determinata nella misura del 3% (art. 5 comma 4);
5. **DI DARE** mandato al Responsabile del servizio Territorio per gli adempimenti relativi e conseguenti all'approvazione del presente atto

Inoltre con separata votazione di cui voti undici favorevoli e cinque contrari (Cons. Pezzuto, Vercelloni, Brumana, Bianchi e Crippa) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.n. 267/2000

Al termine della votazione interviene il **Cons. Crippa**: “Sono contrario perché ritengo sia giusto lo sconto del trenta per cento come previsto dalla Regione Lombardia visto che chi ne deve usufruire sono cittadini che hanno bisogno di un locale in più per se o per i propri figlie ma con il tre per cento la cosa è naufragata prima di nascere”